

## STATUTO CONSORZIO " SOLEARTE " PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI:

- 1. Tutela ambientale ed igiene pubblica*
- 2. Valorizzazione attività produttive locali: itinerari, sentieristica e manifestazioni turistiche*
- 3. Formazione, riqualificazione, aggiornamento e valutazione risorse umane;*

TRA I COMUNI DI: *SAN MARCO D'ALUNZIO, ALCARA LI FUSI, ACQUEDOLCI, S.AGATA MILITELLO E MILITELLO ROSMARINO,*

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### ART 1 OGGETTO

1. Il presente consorzio stabilisce, ai sensi dell'art. 31 TUEL, nonché del vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Sicilia, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento del consorzio per la gestione associata dei servizi di cui sopra, composto dai Comuni di: *SAN MARCO D'ALUNZIO, ALCARA LI FUSI, ACQUEDOLCI, S.AGATA MILITELLO E MILITELLO ROSMARINO*

2. Il consorzio disciplinato dal presente statuto, viene denominato "SOLEARTE"

*3. Successivamente alla costituzione l'Assemblea del Consorzio può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale richiedente, che approva anche il vigente Statuto del Consorzio SOLEARTE. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni all'esame dell'Assemblea, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati".*

#### ART 2 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. E' scopo del consorzio, tenendo conto delle specifiche ed individuali ma, comunque, omogenee peculiarità, che caratterizzano il territorio su cui insiste il Consorzio, promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che lo costituiscono, attraverso la gestione collettiva *dei servizi di:*

- 1. Tutela ambientale ed igiene pubblica*
- 2. Valorizzazione attività produttive locali: itinerari, sentieristica e manifestazioni turistiche*
- 3. Formazione, riqualificazione, aggiornamento e valutazione risorse umane;*

Al consorzio potranno essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni, con apposita deliberazione di C.C., modificativa del presente statuto.

2. Il Consorzio persegue l'obiettivo dell'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi propri, agisce nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

3. Rappresentano obiettivi generali del Consorzio:

- Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune, favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di

interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali. A tal fine, esso promuove un equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini.

- Potenziare ed ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni componenti il Consorzio; utilizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali in un'ottica di analisi costi-benefici, da effettuare collettivamente.
- Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse.
- Ampliare il grado di efficienza, di efficacia ed economicità dei servizi, a vantaggio della collettività;
- Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento dei servizi *de quibus*;
- Favorire e migliorare la qualità della vita della rispettiva popolazione per rispondere alle esigenze della collettività, in termini di migliore vivibilità rispetto al contesto ambientale in cui risiede;
- Rapportarsi con gli Enti sovracomunali in maniera più incisiva per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

### ART 3 DURATA

1. Il consorzio ha una durata di venti anni, dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, consistente in una apposita convenzione, il cui schema sarà sottoposto all'approvazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti aderenti.
2. Il consorzio si scioglierà alla scadenza di cui sopra, salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli enti di appartenenza.

### ART 4 RECESSO E SCIoglIMENTO

1. Ogni Comune facente parte del Consorzio, può recedere, unilateralmente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione, la quale comunque dovrà avvenire entro il 30 giugno.
3. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti, determina lo scioglimento dello stesso.
4. In caso di scioglimento, il Presidente pro tempore assume funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'eventuale personale dipendente interno ai singoli Comuni, funzionalmente assegnato al Consorzio da parte dei Comuni aderenti, tornerà a far parte della dotazione organica degli stessi.

### ART 5 SEDE

1. Il consorzio ha la propria sede presso il Comune di **S.MARCO D'ALUNZIO**, che diviene Comune capofila del Consorzio.
2. I suoi organi ed i suoi uffici possono rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché nell'ambito territoriale del consorzio.
3. Presso la sede del Consorzio è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi relativi all'attività del Consorzio

## ART 6 FINI

Il consorzio esercita, in relazione ai servizi ed agli obiettivi di cui all'art 2, le relative funzioni e competenze, fermo restando che ogni Ente aderente al medesimo consorzio, potrà, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, mantenere un' autonoma gestione dei servizi.

## ART 7 ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente.

## ART 8 ASSEMBLEA

1. Ciascun Comune è rappresentato nell'Assemblea da un rappresentante designato dal Sindaco di ogni Comune che compone il Consorzio. I componenti dell'Assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha designati, salvo revoca e/o sostituzione.
2. L'Assemblea viene integrata, laddove si dimetta o decada dalla carica uno dei componenti.
3. La presidenza dell'Assemblea è attribuita ad uno dei componenti eletto con maggioranza assoluta dei componenti medesimi, mediante votazione a scrutinio segreto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal componente più anziano per età.
4. La prima riunione dell'assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune sede del consorzio per la sola costituzione della stessa e, successivamente, dal Presidente.

## ART 9 COMPETENZE

1. L'Assemblea è espressione degli interessi dei Comuni che la costituiscono e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea deve:
  - approvare gli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione ( tra cui bilancio di previsione e suoi allegati, conto consuntivo, regolamenti).
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Assemblea può occuparsi di:
  - studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione;
  - programmazione sovracomunale dei servizi affidati in gestione al consorzio o ad essi correlati.
4. Le funzioni di cui sopra dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

## ART 10 SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività dell'assemblea si svolge in sessione ordinaria o urgente
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e di rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle urgenti anche ventiquattro ore prima.
4. La convocazione dell'Assemblea unitamente all'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni. Le modalità di convocazione saranno le stesse di quelle relative alla convocazione dei Consigli comunali.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori argomenti da trattare, in aggiunta a quelli iscritti all'o.d.g., può avvenire solo fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo pretorio di ciascun Comune di cui fa parte il Consorzio, allo scopo di dare adeguata pubblicità.
7. Le sedute dell'assemblea sono di regola pubbliche e le votazioni sono espresse a scrutinio palese, a meno che la trattazione non riguardi argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone ed in tal caso, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
8. L'Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti; in caso di insussistenza del numero legale, si rinvia di un'ora la seduta; laddove, dopo un'ora, continui a mancare il numero legale, la seduta proseguirà il giorno successivo alla stessa ora alla presenza di almeno un terzo dei componenti.
9. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge preveda una maggioranza diversa.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla legislazione regionale vigente.

## ART 11 COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

1. Lo status giuridico dei componenti l'assemblea sarà quello previsto dalla legislazione per i Consiglieri comunali.
2. Lo status economico (gettone di presenza) sarà quello corrispondente ad un Comune fra 10.001 e 40.000 abitanti.

## ART 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti legali dei Comuni componenti il consorzio o loro delegati.
2. La presidenza del Consiglio di Amministrazione è attribuita ad uno dei membri eletto a maggioranza assoluta dei componenti, mediante votazione a scrutinio segreto; in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito da uno dei due vice presidenti.

3. Il presidente decade dalla carica alla cessazione della carica di Sindaco, indipendentemente dall'eventuale rielezione alla carica di sindaco.
4. Il presidente può essere revocato in qualsiasi momento con votazione a maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio di amministrazione. In tal caso, il presidente uscente è tenuto a riunire il consiglio d'amministrazione entro dieci giorni dalla votazione sulla revoca.

### ART 13 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo e di impulso, collabora per il governo dell'ente ed impronta la propria attività ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'assemblea. In particolare verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce ogni anno all'Assemblea in sede di rendiconto della gestione, sulla sua attività.
4. Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti che non sono dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti riservati all'assemblea o agli organi burocratici.
5. Lo status giuridico dei componenti è quello previsto dalla legislazione per gli assessori; la carica si intende a titolo gratuito.

### ART 14 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è presieduto da un presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto delle proposte dei singoli componenti. In caso di assenza del Presidente, il consiglio è presieduto da uno dei due vice presidenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. Il consiglio è convocato tramite avviso, anche informale, indicante il luogo, l'ora e la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applica la legislazione nazionale e regionale in materia.

### ART 15 PRESIDENTE

1. Il Presidente è anche presidente del Consorzio; esercita tutte le funzioni che non sono attribuite all'Assemblea ed al C.d.A. ed è il rappresentante legale del consorzio medesimo.
2. Il presidente sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila affinché tutti gli atti di competenza del consorzio vengano eseguiti.
3. Esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea.

ART 16  
VICEPRESIDENZA

1. La vicepresidenza è esercitata a rotazione da due componenti del consiglio di amministrazione. I vice presidenti durano in carica un anno.
2. Il criterio per l'individuazione dei vicepresidenti sarà determinato dal consiglio di amministrazione nella seduta in cui viene eletto il presidente.

ART 17  
PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. Al Presidente compete l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio in favore del consorzio stesso e per garantire il regolare funzionamento dei servizi adottando, eventualmente, anche provvedimenti d'urgenza che saranno sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.

ART 18  
CONSULTAZIONI ED INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, in rappresentanza del consorzio, può consultare le organizzazioni sindacali, imprenditoriali, cooperativistiche, sociali e di volontariato operanti nel territorio consortile, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione dei servizi gestiti dal consorzio.

ART 19  
INVIO DEGLI ATTI AI COMUNI CONSORZIATI

Tutti gli atti fondamentali dovranno essere inviati in copia ai comuni consorziati contemporaneamente all'affissione all'albo nel comune sede del consorzio.

TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE

ART 20  
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

L'azione amministrativa deve tendere:

- al progressivo avanzamento del grado di raggiungimento dei risultati, riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni;
- alla semplificazione dei procedimenti;
- al contenimento dei costi;
- all'estensione dell'ambito di fruibilità delle prestazioni e dei servizi resi all'utenza facente parte del consorzio.

ART 21  
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il consorzio dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni aderenti.
2. L'organizzazione è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali.
3. La dotazione organica del Consorzio può essere costituita da :
  - Personale proprio;
  - Personale dipendente dai comuni consorziati;

In fase di prima costituzione il funzionamento del consorzio potrà essere garantito con l'ausilio del personale dipendente del Comune capofila.

4. Per una innovativa e funzionale organizzazione degli uffici verranno adottate metodologie e tecnologie, tra cui automazione ed informatizzazione degli uffici, più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.
5. Dovranno essere messi a disposizione uffici da parte dei singoli Comuni per lo svolgimento delle competenze relative alla gestione coordinata dei servizi di cui sopra, in misura paritaria.
6. Ci si dovrà avvalere prioritariamente di personale dei singoli comuni aderenti; solo in caso di rilevante mole di lavoro, cui non si riesce a far fronte con il personale a disposizione, si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato o al conferimento di incarichi professionali.

ART 22  
SEGRETARIO DEL CONSORZIO

1. Il Segretario del Consorzio è il Segretario del Comune ove ha sede il Consorzio.
2. Per la disciplina, nonché per il ruolo e le funzioni assegnate al Segretario del Consorzio, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 97 e seguenti del TUEL per il segretario comunale.
3. Il compenso da corrispondere al segretario è fissato ogni anno dal consiglio di amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento del segretario del Comune ove ha sede il Consorzio, questo è sostituito da uno dei segretari dei comuni aderenti al consorzio ed è scelto dal presidente su designazione del consiglio di amministrazione.

ART 23  
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Consorzio si può avvalere di responsabili di uffici e dei servizi che provvederanno agli atti di gestione.

TITOLO III  
FINANZA E CONTABILITA'

ART 24  
ATTIVITA' FINANZIARIA

1. Il consorzio ha un'autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il consorzio presenta un bilancio fondato su:
  - Contributi erogati dallo Stato;
  - Contributi erogati dalla Regione;
  - Trasferimenti operati dai comuni componenti il consorzio, sulla base dei rispettivi bilanci;
  - Tasse e diritti per servizi pubblici;
  - Contributi comunitari;
  - Altre entrate.

ART 25  
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il consorzio, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo.
2. L'attività economico-finanziaria è regolata dalle norme di contabilità proprie degli enti locali.

ART 26  
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione nominato dall'Assemblea ai sensi del D.L.gs. 267/00 e della legislazione regionale vigente.
2. L'organo di revisione è composto da tre componenti iscritti all'albo dei revisori.
3. Esso è eletto dall'Assemblea del consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i revisori dei comuni aderenti al medesimo consorzio.
4. I Revisori restano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera, ma non oltre il periodo di nomina presso il comune di appartenenza.
5. Ai revisori è riconosciuto un compenso forfettario pari al 10% dell'indennità spettante al revisore di un comune tra i 10.000 e 19.999 abitanti.

ART 27  
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è svolto da apposito istituto scelto mediante procedura ad evidenza pubblica
2. Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge nonché da apposita convenzione.



TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28  
COSTITUZIONE

Il consorzio si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo rappresentato da una convenzione.

ART. 29  
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEI **SERVIZI DI:**

1. *Tutela ambientale ed igiene pubblica*
2. *Valorizzazione attività produttive locali: itinerari, sentieristica e manifestazioni turistiche*
3. *Formazione, riqualificazione, aggiornamento e valutazione risorse umane;*

TRA I COMUNI DI: **SAN MARCO D'ALUNZIO, ALCARA LI FUSI, ACQUEDOLCI, S.AGATA MILITELLO E MILITELLO ROSMARINO,**

L'anno duemilaquattro \_\_\_\_\_ nei locali del municipio di **SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)**, sono comparsi i signori:

1. \_\_\_\_\_, nella qualità di Sindaco, giusto provvedimento di C.C. N° \_\_\_\_\_ autorizzatorio, cod. Fisc. dichiarato \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Detti comparenti come sopra rappresentati, per una migliore comprensione della presente convenzione, premettono:

che i Comuni di cui sopra intendono stipulare la presente convenzione, al fine di espletare in modo associato e coordinato i **servizi di:**

1. *Tutela ambientale ed igiene pubblica*
2. *Valorizzazione attività produttive locali: itinerari, sentieristica e manifestazioni turistiche*
3. *Formazione, riqualificazione, aggiornamento e valutazione risorse umane;*

A tal uopo pertanto convengono e stipulano quanto segue:

ART 1  
OGGETTO

1. La presente convenzione stabilisce, ai sensi degli artt. 30 e 31 TUEL, L.R. 48/91 e s.m.i., nonché del vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Sicilia, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento della gestione coordinata di cui sopra.

ART 2  
FINI ED OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. E' scopo precipuo dei Comuni di cui sopra, tenendo conto delle specifiche ed individuali ma

omogenee peculiarità, che caratterizzano il rispettivo territorio, promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che lo costituiscono, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili, attraverso la gestione collettiva dei servizi di :

1. Tutela ambientale ed igiene pubblica
2. Valorizzazione attività produttive locali: itinerari, sentieristica e manifestazioni turistiche
3. Formazione, riqualificazione, aggiornamento e valutazione risorse umane;

2. Rappresentano obiettivi generali dei comuni convenzionati:

- ❖ Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune agli enti convenzionati, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione dei programmi e strutture di interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine si intende promuovere un equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- ❖ Potenziare ed ottimizzare la qualità dei servizi di cui sopra erogati nei singoli comuni aderenti alla presente; utilizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali in un'ottica di analisi costi-benefici, da effettuare collettivamente
- ❖ Armonizzare l'esercizio dei servizi sopradescritti rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse.
- ❖ Ampliare il grado di efficienza, di efficacia e di maggiore economicità, a vantaggio della collettività;
- ❖ Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento dei servizi de quibus;
- ❖ Favorire e migliorare la qualità della vita della propria rispettiva popolazione, per rispondere alle esigenze della collettività, in termini di migliore vivibilità rispetto al contesto ambientale in cui risiede;
- ❖ Rapportarsi con gli Enti sovracomunali in maniera più incisiva, per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;

### ART 3 DURATA

La convenzione ha una durata di venti anni, dalla sottoscrizione della presente, da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti; alla scadenza si scioglierà, salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli enti di appartenenza.

### ART 4 RECESSO E SCIOGLIMENTO

1. Ogni aderente può recedere unilateralmente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, la quale, comunque, dovrà avvenire entro il 30 giugno.
3. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti, determina lo scioglimento della stessa.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'eventuale personale dipendente interno ai singoli Comuni,

funzionalmente assegnato al Consorzio da parte dei Comuni aderenti, tornerà a far parte della dotazione organica degli stessi.

#### ART 5 SEDE

1. Si elegge quale sede del consorzio la sede municipale del Comune di **SAN MARCO D'ALUNZIO**, che diviene Comune capofila.
2. I suoi organi ed i suoi uffici possono rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché nell'ambito territoriale del consorzio.

#### ART 6 OBBLIGHI E GARANZIE

1. L'azione amministrativa deve tendere al progressivo avanzamento del grado di raggiungimento dei risultati, riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla semplificazione dei procedimenti, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruibilità delle prestazioni e dei servizi resi all'utenza facente parte del consorzio.
2. Dovranno essere messi a disposizione uffici da parte dei singoli Comuni per lo svolgimento delle competenze relative alla gestione coordinata dei servizi di cui sopra, in misura paritaria.
3. L'organizzazione dei servizi gestiti in modo coordinato è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali.
4. La dotazione organica messa a disposizione della gestione coordinata dei servizi *de quibus*, può essere costituita da :
  - Personale proprio;
  - Personale dipendente dai comuni consorziati;
5. Ci si dovrà avvalere prioritariamente di personale dei singoli comuni aderenti; solo in caso di rilevante mole di lavoro, cui non si riesce a far fronte con il personale a disposizione, si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato o al conferimento di incarichi professionali. Per l'assunzione di personale proprio, si potrà procedere solo previo accordo di programma adottato dai Sindaci che disciplini stato giuridico, economico, nonché le modalità con cui tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai Comuni aderenti alla Convenzione .

#### ART 7 RAPPORTI FINANZIARI

1. Per l'espletamento della gestione coordinata dei servizi di cui sopra ci si avvale di:
  - Contributi erogati dallo Stato;
  - Contributi erogati dalla Regione;
  - Trasferimenti operati dai comuni aderenti, sulla base dei bilanci preventivi e che impegnano gli enti sui costi da sostenere, relativamente ai servizi *de quibus*;
  - Contributi comunitari;
  - Altre entrate.

2. All'adesione alla convenzione potrà seguire il conferimento di quote paritarie da parte dei singoli Comuni; resta ferma la ripartizione altrettanto paritaria dei costi di gestione.

ART 8  
FORME DI CONSULTAZIONE

La consultazione tra gli aderenti avverrà attivando le regolari procedure di convocazione assembleare.

ART 9  
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

ART 10  
ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione entra in vigore immediatamente dopo la sua sottoscrizione da parte dei singoli Enti aderenti.

La sottoscrizione della presente convenzione autorizza il Sindaco del Comune di **SAN MARCO D'ALUNZIO** a richiedere il finanziamento di cui al D. A. EE.LL.\_\_\_\_\_.